

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE - 9 ottobre 2002
(in Gazz. Uff., 26 ottobre, n.252).

Integrazione del decreto ministeriale 27 luglio 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n.742, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n.42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art.4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

Visto il decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.195 del 22 agosto 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n.742, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base;

Considerato che il titolo di terapeuta della riabilitazione - logopedista rilasciato a compimento di corsi regolarmente autorizzati da apposito provvedimento regionale, risponde ai requisiti dettati dal comma 1, dell'art.4 della legge 26 febbraio 1999, n.42;

Considerato, inoltre, che il titolo di terapeuta della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio rilasciato dall'Università di Genova di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1970, n.834, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.947, risponde ai requisiti dettati dal comma 1, dell'art.4 della legge 26 febbraio 1999, n.42;
Ravvisata la necessità di integrare l'elenco dei titoli indicato nella sezione B della tabella contenuta nel sopra richiamato decreto del 27 luglio 2000 con i suddetti titoli di terapeuta della riabilitazione - logopedista e di terapeuta della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio, al fine di considerarli come equipollenti al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n.742, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base;

Decreta:

Articolo 1

La tabella n.1 contenuta nel decreto del Ministro della sanità emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.195 del 22 agosto 2000, concernente l'equipollenza

di diplomi e di attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n.742, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base, è sostituita da quella sotto riportata.

Sez. A - Diploma Universitario	Sez. B - Titoli equipollenti
<p>LOGOPEDISTA Decreto del Ministro della Sanità 14 Settembre 1994, n.742</p>	<p>LOGOPEDISTA LOGOTERAPISTA TECNICO DI LOGOPEDISTA Corsi regionali di abilitazione istituiti in Strutture del Servizio Sanitario Nazionale purchè siano iniziati in data anteriore a quella del Decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982</p> <p>-----</p> <p>TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE-LOGOPEDISTA Corsi di abilitazione istituiti con apposita autorizzazione regionale</p> <p>-----</p> <p>LOGOPEDISTA Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del servizio Sanitario Nazionale ex decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982 n.81 Decreto del Presidente della Repubblica n.162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n.341</p> <p>-----</p> <p>TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE SPECIALIZZATO IN TERAPIA DEL LINGUAGGIO Decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 19 settembre 1970 Decreto del Presidente della Repubblica n.947, del 31 ottobre 1975 Decreto del Presidente della Repubblica n.162, del 10 marzo 1982</p> <p>-----</p> <p>TECNICO DI FONIATRIA Decreto del Presidente della Repubblica n.162, del 10 marzo 1982</p> <p>-----</p> <p>TECNICO DI LOGOPEDIA E FONIATRIA Decreto del Presidente della Repubblica n.162, del 10 marzo 1982</p> <p>-----</p> <p>TECNICO DI LOGOPEDIA -TECNICO DI FONIATRIA (Logopedista)</p> <p>-----</p> <p>TECNICO DI FONIATRIA -TECNICO DI FONIATRIA (Logopedista)</p> <p>-----</p> <p>TECNICO DI ORTOFONIA Corsi universitari svolti presso Scuole Dirette a Fini Speciali istituiti con specifici Decreti del Presidente della Repubblica</p>